

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2010, n. 1019

Iniziative per favorire la costituzione dei Coordinamenti Provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali per la Protezione Civile iscritti all'Elenco di cui alla L.r.39/1995 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa "Volontariato, Comunicazione, Informazione" del Servizio Protezione Civile, confermata dal Dirigente, riferisce:

La Legge 11 agosto 1991, n. 266 -Legge-quadro sul volontariato -nel riconoscere il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, stabilisce i principi cui le regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti;

La Legge Regionale 16 marzo 1994 n. 11 -Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato -ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne ha promosso lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

La stessa legge regionale ha individuato come ambito prioritario in cui promuovere e sostenere le attività del volontariato, in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche istituzioni, anche il fattore di intervento definito "Area della Protezione Civile" e, al contempo, ha istituito il Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato prevedendone la possibilità di iscrizione anche per le loro aggregazioni.

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 stabilisce che è attività della Protezione Civile, oltre alla previsione e prevenzione, anche quella di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo.

L'art. 11 della citata legge 225/92, stabilisce che le Organizzazioni di Volontariato sono "strutture" del sistema di Protezione Civile, equiparandole alle

componenti istituzionali quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, ecc.

La legge regionale 19 dicembre 1995 n. 39, all'art. 5 ha istituito l'Elenco regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile, la cui tenuta ed aggiornamento è a cura del Servizio Protezione Civile. L'iscrizione a tale elenco, per effetto dell'adozione della Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 10 è consentita anche ai Gruppi Comunali di Protezione Civile formalmente costituiti e presenti nei piani comunali di protezione civile. Tale elenco, ad oggi, annovera l'iscrizione di n. 228 sodalizi così ripartiti su base provinciale: 63 per la provincia di Bari, 24 per la provincia di Brindisi, 41 per la provincia di Foggia, 82 per la provincia di Lecce, 18 per la provincia di Taranto. Non vi è menzione della nuova provincia BAT poiché, come esplicitato nella determinazione dirigenziale n. 51 del 27.01.2010, pur avendo preso atto della sua istituzione ai sensi della Legge 11 giugno 2004, n. 148, la considerazione della Provincia sarà operata non appena saranno costituiti e resi operativi il Servizio Provinciale della Protezione Civile, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;

La legge regionale 30.11.2000 n. 18, riserva alla Regione, tra l'altro, la disciplina degli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile in ambito regionale.

Le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile hanno dimostrato, anche nel recente passato, di essere in grado di offrire un valido ed efficace contributo, sia in termini di professionalità che di attrezzature, agli Enti istituzionalmente preposti in occasione delle diverse situazioni emergenziali (incendi boschivi, alluvioni, frane, eventi sismici, etc.) che hanno interessato il territorio pugliese.

Nello specifico, l'analisi qualitativa/quantitativa dei sodalizi effettuata a seguito degli interventi svolti con riferimento al rischio idrogeologico dalla Sala Operativa Integrata Regionale annessa al C.O.R., con riferimento al rischio incendi dalla S.O.U.P. e, in ultimo, con riferimento all'impiego dei volontari pugliesi nelle attività di aiuto alle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma del 06 aprile 2009, ha consentito una più attenta valutazione delle attitudini, delle professionalità, dei mezzi e delle attrezzature di cui dispongono le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali,

oltre che delle effettive esigenze del territorio pugliese, e specificatamente dei territori afferenti alle singole province, in ordine alle azioni di previsione, prevenzione e soccorso al verificarsi di situazioni di natura emergenziale.

Nell'ottica di una più efficace ed efficiente organizzazione dell'operatività delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Regione, è da ritenersi fondamentale l'avvio di un percorso che tenda a far riunire i singoli sodalizi in raggruppamenti operativi di carattere provinciale. Tale percorso dovrà favorire l'accantonamento delle logiche di tipo campanilistico avviando, nei fatti, una fase che veda la componente volontaristica del sistema regionale di Protezione Civile impegnata nella costituzione dei Coordinamenti Provinciali del Volontariato di protezione civile che, operando in stretta collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di competenza e con la Regione nell'esercizio delle funzioni di propria specifica competenza, organizzi le attività del volontariato operante precipuamente in questo ambito, provvedendo altresì alla promozione della "cultura" del volontariato di protezione civile, alla promozione ed al sostegno della costituzione delle forme di associazionismo di protezione civile, alla pianificazione di iniziative atte alla formazione e/o qualificazione dei volontari, alla individuazione di indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e operativa, anche in funzione della costituzione delle "Colonne Mobili" provinciali.

I Coordinamenti Provinciali risulteranno essenziali per il supporto operativo in caso di emergenze di tipo locale, provinciale o regionale, al fine di poter assicurare l'attivazione nonché l'intervento ottimale e sinergico di tutte le risorse del volontariato presenti sul territorio colpito dall'evento.

In ogni provincia, pertanto, le Associazioni di volontariato ed i Gruppi Comunali, nella misura non inferiore ai 2/3 delle Associazioni iscritte nell'Ambito Provinciale, in forma libera e volontaria potranno costituire, e quindi avere il riconoscimento regionale, un unico Coordinamento provinciale la cui istituzione dovrà avvenire mediante l'allegato schema di Atto costitutivo (Allegato "A") e la contestuale adozione dello Statuto (redatto secondo lo schema allegato "B").

Lo statuto del Coordinamento provinciale non potrà subire alcuna variazione anche in seguito alla sua adozione, fatta salva la possibilità di adeguamenti operativi preventivamente e formalmente condivisi

dal Servizio Protezione Civile ed approvati dalla Giunta regionale, su richiesta dell'Assemblea del Coordinamento a cui dovranno partecipare almeno i 3/4 dei sodalizi costituenti il Coordinamento.

Le eventuali variazioni statutarie, così come condivise dal Servizio Protezione Civile ed approvate dalla Giunta, al fine di garantire uniformità su scala regionale, saranno oggetto di modifica per tutti gli statuti dei singoli Coordinamenti.

Il Coordinamento Provinciale è composto liberamente dalle Associazioni di volontariato e dai Gruppi Comunali di Protezione Civile afferenti alla provincia di competenza, nel numero non inferiore ai 2/3 rispetto a quello totale della Provincia, regolarmente iscritte nell'Elenco regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile istituito ai sensi della L.r. 39/1995, così come integrata dalla L.r. 10/2008.

Sulla base degli aggiornamenti annuali dell'Elenco regionale di cui alla L.r. 39/1995 e s.m.i. i singoli Coordinamenti Provinciali, su richiesta dei sodalizi neo iscritti all'Elenco, dovranno provvedere ad aggiornare la propria compagine sociale.

I Coordinamenti Provinciali, così costituiti ai sensi della L. 266/91, ove di loro interesse, potranno richiedere l'iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato istituito ai sensi della L.r. 11/94. Nell'ottica di una futura riorganizzazione del sistema regionale di Protezione Civile, il Servizio Protezione Civile potrà valutare l'opportunità di avviare rapporti di collaborazione con gli stessi coordinamenti, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni ai sensi della L.r. 11/94, artt. 4 e 5 e della legge 266/91, art. 7, ovvero il riconoscimento di eventuali contributi per assicurarne l'operatività. Tanto al fine di consentire una migliore organizzazione del sistema provinciale di protezione civile che possa risultare maggiormente attinente alle specifiche necessità dei territori di competenza.

Al fine di consentire un rapido accrescimento delle potenzialità organizzative dei costituendi Coordinamenti Provinciali, risulta fondamentale che la Regione -per il tramite del Servizio Protezione Civile - e le singole Amministrazioni Provinciali - per tramite dei propri Servizi/Settori di Protezione Civile -pongano in essere mirate azioni di affiancamento/tutoraggio, anche al fine di mantenere costante il collegamento tra la parte istituzionale e la parte volontaristica del sistema. Nello specifico, è da ritenere opportuno che un Funzionario regionale -individuato dal Servizio Protezione

Civile -ed un Funzionario provinciale -individuato dalla rispettiva Amministrazione di appartenenza - siano incaricati di partecipare alla "vita" dei Coordinamenti Provinciali sin dalla loro fase costituente.

Quale diretta conseguenza di quanto sopra esposto, è opportuno che, sino all'avvenuta formalizzazione ed accertata verifica dell'operatività dei Coordinamenti Provinciali, la Regione continuerà ad intrattenere i rapporti, anche di natura convenzionale, con i singoli sodalizi in analogia a quanto posto in essere in questi ultimi anni. Solo successivamente potranno essere avviati i rapporti, di natura consultiva, operativa e convenzionale, direttamente con i singoli Coordinamenti Provinciali i quali dovranno curare tutti gli aspetti di natura organizzativa ed operativa al fine di mettere in campo sull'intero territorio provinciale di competenza, le iniziative mirate al superamento delle emergenze.

In tale ottica è da ritenere fondamentale la partecipazione nell'ambito del singolo Coordinamento, del Funzionario dell'Amministrazione Provinciale che potrà contribuire alla pianificazione delle azioni di previsione, prevenzione e soccorso di propria competenza, potendo fattivamente contare su un "soggetto di raccordo" della componente volontaristica del sistema provinciale di Protezione Civile.

Il Servizio Protezione Civile regionale, allo scopo di dare massima diffusione all'iniziativa, provvederà all'organizzazione di specifiche riunioni, d'intesa con le Amministrazioni Provinciali, a cui saranno invitate a partecipare tutte le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile iscritti all'Elenco di cui alla L.r. 39/1995 e s.m.i., operanti nei singoli territori provinciali.

Il Servizio Protezione Civile regionale, a conclusione dei primi dodici mesi di operatività dei singoli Coordinamenti Provinciali costituiti secondo le indicazioni della presente Deliberazione, valuterà le risultanze e riferirà alla Giunta per l'adozione di eventuali iniziative.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d) e k).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente e la conseguente proposta;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Volontariato, Comunicazione, Informazione" e dal Dirigente del Servizio Protezione Civile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- Di prendere atto e di fare proprio quanto riportato nelle premesse;
- Di favorire la libera costituzione per ogni Provincia di un unico Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali di Protezione Civile iscritte all'Elenco di cui alla L.r. 39/1995 e s.m.i. con finalità specifiche ed esclusive rivolte alle attività di Protezione Civile;
- Di approvare l'allegato schema di "Atto Costitutivo", riportato all'allegato "A", parte integrante del presente atto, da utilizzarsi per la costituzione del singolo Coordinamento Provinciale;
- Di approvare l'allegato schema di "Statuto", riportato all'allegato "B", parte integrante del presente atto, da adottare in sede di costituzione del Coordinamento al fine di regolamentare la "vita associativa" dei singoli Coordinamenti Provinciali;
- Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione Civile a porre in atto tutte quelle iniziative organizzative e funzionali necessarie per facilitare la costituzione e la operatività dei Coordinamenti Provinciali;
- Di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel BURP ai sensi dell'art. 6 della L.r. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato "A"

SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO

Primo verbale dell'Assemblea dei Soci fondatori dell'Associazione di Volontariato di secondo livello denominata "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile - Provincia di _____".

L'anno _____ nel mese di _____ addì _____ alle ore _____ presso la sede legale della _____ con sede in _____ (_____) alla Via _____ nr. _____ C.A.P. _____ i Sodalizi:

- (Denominazione) _____ con sede legale in _____ (_____) alla via _____, C.F. _____ iscritta al nr. _____ dell'Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia (L.r. 39/1995 e s.m.i.) con decorrenza _____ qui rappresentata, in forza della nomina del Consiglio Direttivo di cui alla Deliberazione del _____ allegata, dal sig. (Cognome) _____ (Nome) _____, nato a _____ (_____) il ___/___/___ e residente in _____ (_____) alla via _____ nr. _____, codice fiscale _____ Carta di Identità nr. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____ e scadenza il _____ - allegata in copia - e che all'interno del Sodalizio riveste il ruolo di _____;
- (Denominazione) _____ con sede legale in _____ (_____) alla via _____, C.F. _____ iscritta al nr. _____ dell'Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia (L.r. 39/1995 e s.m.i.) con decorrenza _____ qui rappresentata, in forza della nomina del Consiglio Direttivo di cui alla Deliberazione del _____ allegata, dal sig. (Cognome) _____ (Nome) _____, nato a _____ (_____) il ___/___/___ e residente in _____ (_____) alla via _____ nr. _____, codice fiscale _____ Carta di Identità nr. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____ e scadenza il _____ - allegata in copia - e che all'interno del Sodalizio riveste il ruolo di _____;
- Ripetere per tutti i sodalizi intervenuti in sede di costituzione;

Preso atto che i singoli rappresentanti delle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali sottoscrittori del presente atto, ognuno per la propria competenza, consapevoli delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiarano che il sodalizio dagli stessi rispettivamente rappresentato non appartiene a nessun altro coordinamento provinciale, formalmente costituito e con identiche finalità, pena la nullità del presente atto.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____, si sono riuniti in assemblea presso la sede _____ sita in _____ (_____) alla via _____ a seguito di convocazione congiunta del Servizio Protezione Civile della Regione e della Provincia con nota n. _____ del _____ con la volontà di costituire una Associazione di Volontariato di secondo livello senza fini di lucro, apartitica e democraticamente

gestita denominata “Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile - Provincia di _____” proponendosi i seguenti scopi:

- 1) Contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di Protezione Civile;
- 2) Promuovere un effettivo legame ed un miglior rapporto di collaborazione tra tutte le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile del territorio provinciale, l'Amministrazione Provinciale e la Regione Puglia;
- 3) Realizzare interventi comuni al fine di garantire la presenza di un gruppo sinergico capace di raccordarsi in tutte le fasi di previsione, prevenzione, soccorso ed informazione, traducendo in qualità di intervento la cooperazione tra vari soggetti in caso di eventi calamitosi.
- 4) Promuovere ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione, aggiornamento ed addestramento dei propri associati in un momento organizzato e coordinato dello stesso Coordinamento, nel rispetto delle autonomie dei singoli sodalizi aderenti;
- 5) Promuovere la “cultura” del volontariato di protezione Civile e sostenere la costituzione di nuove realtà di associazionismo operante nel medesimo ambito;
- 6) Organizzare corsi di formazione e/o di addestramento in ambito di protezione civile rivolti ai volontari appartenenti ai sodalizi aderenti;
- 7) Elaborare suggerimenti operativi finalizzati alla ottimizzazione dell'operatività della “Colonna Mobile” provinciale, d'intesa con il Settore Protezione Civile dell'Amministrazione Provinciale e con il Servizio Protezione Civile della Regione, che tenga conto delle specificità delle singole Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali aderenti, nonché delle peculiarità e delle criticità del territorio provinciale;
- 8) Compiere interventi e soccorsi in territorio provinciale, e d'intesa con l'Amministrazione Regionale e Provinciale anche in territorio regionale, nazionale ed internazionale;

L'associazione di volontariato di secondo livello è retta dalle norme dello Statuto, allegato al presente atto per farne parte integrante, approvato dall'assemblea dei soci e redatto secondo lo schema della richiamata D.G.R. n. _____ del _____.

“A seguito di regolare procedura di votazione effettuata a scrutinio segreto” oppure “Per espressa volontà degli intervenuti” (cancellare ciò che non interessa) il primo Consiglio Direttivo, composto da sette membri eletti tra i rappresentanti dei sodalizi fondatori presenti in assemblea, vengono nominati componenti del primo consiglio direttivo i signori:

- (Cognome) _____ (Nome) _____
- (Cognome) _____ (Nome) _____
- (Cognome) _____ (Nome) _____
- (Cognome) _____ (Nome) _____
- (Cognome) _____ (Nome) _____
- (Cognome) _____ (Nome) _____
- (Cognome) _____ (Nome) _____

Tutti i componenti sopra elencati dichiarano di accettare detto incarico.

Il Consiglio direttivo, così costituito, eleggerà in prima adunanza il Presidente, i due Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere che assolveranno agli obblighi come da statuto allegato.

Il Consiglio direttivo, così costituito, rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Per espressa volontà degli intervenuti si decide di “*non istituire*” oppure di “*istituire*” (cancellare ciò che non interessa) il Collegio dei Revisori dei conti. (Nel caso in cui si decida di istituire il Collegio dei Revisori dei Conti proseguire con la nomina dei componenti).

Per espressa volontà degli intervenuti si decide di “*non istituire*” oppure di “*istituire*” (cancellare ciò che non interessa) il Collegio dei Proviviri. (Nel caso in cui si decida di istituire il Collegio dei Proviviri proseguire con la nomina dei componenti).

L'assemblea decide di stabilire per l'anno in corso la quota sociale di € _____ (in lettere _____) da versarsi in unica soluzione da parte dei singoli sodalizi associati.

Letto, approvato e sottoscritto.

| Associazione di Volontariato/Gruppo Comunale | Cognome e Nome del Rappresentante del sodalizio | Firma |
|--|--|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

"Allegato B"

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile Provincia di _____

SCHEMA DI STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE

È costituito, nello spirito della Costituzione Italiana ed ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91 e della Legge Regionale n. 11/94 e successive modificazioni, un Organismo senza fini di lucro avente la forma giuridica di Associazione

di secondo livello composto da Associazioni di Volontariato ed anche da Gruppi Comunali di Protezione Civile con sede legale nella Provincia di _____, tutti iscritti all'Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia istituito ai sensi della L.r. 39/1995 e s.m.i., con la denominazione "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile - Provincia di _____", di seguito denominato "Coordinamento".

I componenti intervengono in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile con sede legale nella provincia di _____, avendone le qualifiche ed i poteri per svolgere in sinergia tutte quelle attività legate al settore della Protezione Civile.

ART.2 SEDE

Il Coordinamento ha la sede legale in _____ prov. ____ alla Via _____ presso la sede _____,

La variazione della sede legale del Coordinamento non comporta la modifica del presente statuto ma dovrà essere immediatamente comunicata al Servizio Protezione Civile della Regione e della Provincia competente territorialmente.

ART.3 SCOPI E MODALITA' DI INTERVENTO

Il Coordinamento è senza fini di lucro, apartitico e democraticamente gestito. Persegue le finalità di Protezione Civile previste dal D.P.R. 194/2001, emanato in attuazione dell'art. 18 L. 225/92, nonché

gli scopi e le indicazioni previste dalla D.G.R. ____/2010 del _____, svolgendo i seguenti compiti:

- 1) Contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di Protezione Civile;
- 2) Promuovere un effettivo legame ed un miglior rapporto di collaborazione tra tutte le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile del territorio provinciale, l'Amministrazione Provinciale e la Regione Puglia;
- 3) Realizzare interventi comuni al fine di garantire la presenza di un gruppo sinergico capace di raccordarsi in tutte le fasi di previsione, prevenzione, soccorso ed informazione, traducendo in qualità di intervento la cooperazione tra vari soggetti in caso di eventi calamitosi.
- 4) Promuovere ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione, aggiornamento ed addestramento dei propri associati in un momento organizzato e coordinato dallo stesso Coordinamento, nel rispetto delle autonomie dei singoli sodalizi aderenti;
- 5) Promuovere la "cultura" del volontariato di protezione Civile e sostenere la costituzione di nuove realtà di associazionismo operante nel medesimo l'ambito;
- 6) Organizzare corsi di formazione e/o di addestramento in ambito di protezione civile rivolti ai volontari appartenenti ai sodalizi aderenti;
- 7) Elaborare suggerimenti operativi finalizzati alla ottimizzazione dell'operatività della "Colonna Mobile" provinciale, d'intesa con il Settore Protezione Civile dell'Amministrazione Provinciale e con il Servizio Protezione Civile della Regione, che tenga conto delle specificità delle singole Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali aderenti, nonché delle peculiarità e delle criticità del territorio provinciale;
- 8) Compiere interventi e soccorsi in territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Coordinamento si avvarrà delle Associazioni aderenti e dei volontari appartenenti ai singoli sodalizi che svolgeranno l'attività in modo coordinato e gratuito, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale così come previsto al successivo art. 5.

Il Coordinamento può fornire indicazioni operative al Settore Protezione Civile provinciale ed al Servizio Protezione Civile regionale per quanto attiene le specifiche competenze delle rispettive amministrazioni ed in ordine alle attività di previsione, prevenzione e pianificazione delle attività da attuarsi sul territorio provinciale o regionale.

ART.4 SOCI DEL COORDINAMENTO

Possono essere soci del Coordinamento:

- Le Associazioni di Volontariato, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore o persona formalmente designata dal Consiglio Direttivo, iscritte nell'Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia istituito ai sensi della L.r. 39/1995 e s.m.i. ed aventi sede legale nel territorio della Provincia di _____;
- I Gruppi Comunali di Protezione Civile, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore o persona da lui formalmente delegata, iscritti nell'Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia istituito ai sensi della L.r. 39/1995, così come integrata dalla L.r. 10/2008 ed aventi sede legale nel territorio della Provincia di _____.

Il numero delle Associazioni di Volontariato e/o Gruppi Comunali aderenti al Coordinamento non potrà essere inferiore ai 2/3 del numero dei Sodalizi iscritti all'Elenco di cui alla L.r. 39/1995 e sm.i. e

riferiti alla provincia di competenza. Possono essere soci del Coordinamento le sole Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile e non i singoli volontari ad essi appartenenti. Non possono essere soci del Coordinamento i distaccamenti operativi e/o le sezioni territoriali afferenti ad Associazioni di Volontariato.

ART.5 GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

Le attività di cui all'art. 3 sono svolte dal Coordinamento prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti e quella dei loro rappresentanti non può essere retribuita in alcun modo. Alle Associazioni ed ai loro rappresentanti possono essere rimborsate soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall'Assemblea dei Soci sia in termini di tipologia di spesa che di importo massimo consentito. Ogni forma di rapporto economico con il Coordinamento è incompatibile con la qualifica di rappresentante del Sodalizio associato.

ART.6 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del sodalizio interessato a firma del legale rappresentante.

Per le Associazioni di Volontariato la domanda di ammissione deve essere corredata dalla copia conforme dell'Atto Costitutivo, dalla copia conforme dello Statuto vigente e dalla copia conforme del verbale dell'Organo competente da cui si evinca la volontà di aderire al Coordinamento con contestuale nomina del rappresentante anche qualora ricada nella persona del legale rappresentante.

Per i Gruppi Comunali di Protezione Civile la domanda di ammissione deve essere corredata dalla copia conforme dell'atto di formale costituzione, dalla copia conforme dello statuto o del regolamento e dall'atto dell'Organo competente da cui si evinca la volontà di aderire al Coordinamento con contestuale nomina del rappresentante anche qualora ricada nella persona del legale rappresentante dell'Ente di appartenenza.

Possono richiedere l'iscrizione al Coordinamento tutti i sodalizi individuati all'art. 4 del presente statuto che operino nel campo della protezione civile, che abbiano sede legale nella provincia di _____ e che risultino iscritti all'Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile istituito ai sensi della L.r. 39/1995, così come integrata dalla L.r. 10/2008.

Le richieste di iscrizione che perverranno in epoca successiva alla costituzione del Coordinamento dovranno essere valutate entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato dal Consiglio Direttivo e dovrà essere ratificato dall'Assemblea dei soci del Coordinamento.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota sociale stabilita dall'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso: tale diritto deve essere esercitato entro e non oltre tre mesi precedenti la chiusura dell'esercizio mediante l'invio di comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo.

L'esercizio del diritto di recesso non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota associativa annuale;

- 2) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito reso in forma scritta mediante lettera, e-mail o fax;
- 3) per comportamento contrastante con gli scopi del Coordinamento;
- 4) per persistenti ed accertate violazioni dello statuto;
- 5) per accertata perdita dei requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto;
- 6) per accertato trasferimento della sede legale del Sodalizio in altra Provincia ovvero in altra Regione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere comunicati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

È garantita ad ogni sodalizio la piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto dei propri statuti e regolamenti. Il presente statuto regola solo i rapporti tra il Coordinamento e le Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali associati.

I sodalizi aderenti al Coordinamento sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Coordinamento;
- versare la quota associativa;
- nominare il proprio rappresentante permanente in seno all'assemblea dei soci.

I sodalizi aderenti al Coordinamento hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Coordinamento;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto per tramite del proprio rappresentante;
- Accedere alle cariche associative.

ART.8 FONTI DI FINANZIAMENTO

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali il Coordinamento è rivolto e per sopperire alle spese di funzionamento dello stesso saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dall'Assemblea dei soci;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da contributi dell'Unione Europea, di Enti e Istituzioni pubbliche di stati membri;
- d) da contributi di Enti ed Istituzioni pubbliche dello Stato Italiano;
- e) da contributi di privati;
- f) da contributi degli aderenti;
- g) da donazioni e lasciti testamentari;
- h) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) da ogni altra fonte non in contrasto con le leggi italiane ed europee o gli scopi sociali.

Il Coordinamento può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita del coordinamento i singoli sodalizi associati non possono chiedere la ripartizione e/o il trasferimento agli stessi delle risorse comuni.

ART.9 ORGANI DEL COORDINAMENTO

Sono Organi del Coordinamento:

- a) l'Assemblea delle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice-Presidente in numero pari a 2 (due);
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri (*da costituire qualora se ne ravvisi la necessità*);
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti (*da costituire qualora se ne ravvisi la necessità*).

Le funzioni del tesoriere possono essere attribuite "ad interim" al Segretario.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea, organo sovrano del Coordinamento, è composta da n. 1 (uno) rappresentante per ogni singola Associazione di Volontariato e/o singolo Gruppo Comunale di protezione civile aderenti. L'assemblea è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, presso la sede sociale ovvero altrove purché nel territorio provinciale. E' ammessa la convocazione all'infuori del territorio provinciale su espressa richiesta del Servizio Protezione Civile regionale per la trattazione di particolari tematiche per cui si richieda la convocazione congiunta dell'assemblea dei soci di tutti i coordinamenti provinciali.

In caso di impedimento a partecipare ai lavori dell'assemblea da parte del rappresentante del sodalizio aderente, il Consiglio direttivo ovvero il legale rappresentante dello stesso sodalizio, potrà delegare un sostituto mediante atto di conferimento di temporanea rappresentanza valevole per la sola assemblea. Non è consentita la delega ad altro sodalizio aderente ovvero al rappresentante, o suo delegato, di altro sodalizio aderente al Coordinamento. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe.

Non possono prendere parte ai lavori dell'assemblea i sodalizi soci, e quindi i loro rappresentanti, che non siano in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Coordinamento ed inoltre:

- a. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b. nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
- c. delibera sulla eventuale istituzione del Collegio dei Revisori e ne nomina i componenti
- d. delibera sulla eventuale istituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i componenti
- e. delibera eventuali regolamenti interni, previa acquisizione del necessario nulla osta sui contenuti del regolamento che si intende approvare da parte del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia;

- f. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- g. delibera l'esclusione dei soci dal Coordinamento;
- h. si esprime sulla reiezione delle domande dei nuovi associati;
- i. si esprime su quanto le viene demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o 1/3 (un terzo) degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica da apportare allo statuto e da sottoporre preventivamente al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia per la necessaria condivisione ed accettazione. L'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, è legittimata ad apportare modifiche allo Statuto solo in presenza del nulla osta del Servizio Protezione Civile Regionale. L'assemblea Straordinaria dei soci può, in ogni caso, deliberare sullo scioglimento del Coordinamento.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidente o, in assenza di questi, dal membro più anziano al momento presente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, mediante lettera, e-mail o fax, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve riportare la data, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti oggetto di trattazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita da almeno la metà più 1 (uno) dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ad esclusione di:

- modifica all'atto costitutivo ed allo statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza di almeno 3/4 (tre-quarti) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento del Coordinamento e relativa devoluzione del patrimonio residuo ai sodalizi costituenti il Coordinamento, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre-quarti) dei soci.

Ai lavori dell'assemblea dei soci, sia essa convocata in seduta ordinaria o straordinaria, devono essere invitati a partecipare il Funzionario delegato dell'Amministrazione Provinciale ed il Funzionario delegato del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia. I richiamati Funzionari non hanno diritto di voto e sono chiamati a svolgere un ruolo di natura consultiva e di raccordo con le Amministrazioni di appartenenza.

ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da n. 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i rappresentanti dei singoli sodalizi aderenti al Coordinamento. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i membri delle Associazioni di Volontariato o dei Gruppi Comunali (ai sensi dell'art. 4) aderenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. Il nuovo incaricato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre

la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. E' da considerare dimissionario a tutti gli effetti, il componente in carica che risulti assente a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, quando l'assenza non sia stata determinata da causa di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute giustificate dal Consiglio Direttivo e comunicate in forma scritta.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- c. nominare il Presidente, i 2 (due) Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ovvero il Segretario/Tesoriere qualora venga deciso di attribuire ad interim le funzioni di tesoriere al segretario nominato;
- d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da uno dei due Vice-Presidente con precedenza al più anziano e, in assenza anche di entrambi i vice-Presidente, dal membro più anziano presente al momento.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece uno dei due Vice-Presidente lo ritenga opportuno o quando i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni avverranno in forma scritta, inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, tramite lettera, e-mail o fax. L'avviso di convocazione deve riportare la data, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti oggetto di trattazione. In caso di manifesta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche nell'arco delle 24 ore.

ART.12 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Il suo mandato è valido dalla data di nomina alla data di scadenza dell'intero Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ad uno dei 2 (due) Vice-Presidente con precedenza per il più anziano, anch'essi nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 13 SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo. Il suo mandato è valido dalla data di nomina alla data di scadenza dell'intero Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Segretario provvede:

- 1) al disbrigo della corrispondenza;
- 2) alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente ed alla redazione dei verbali;
- 3) a controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 4) a custodire l'archivio, gli atti e i documenti del Coordinamento;

ART. 14 TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo. Il suo mandato è valido dalla data di nomina alla data di scadenza dell'intero Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Tesoriere provvede:

- 1) alla tenuta della contabilità del Coordinamento;
- 2) alla gestione della cassa;
- 3) alla tenuta dei rapporti con gli istituti di credito, con facoltà di apertura e chiusura dei conti correnti intestati al Coordinamento, su precise indicazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) ad effettuare versamenti e prelievi sui conti correnti intestati al Coordinamento nonché ad emettere assegni;
- 5) alla riscossione delle entrate;
- 6) al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo deliberi di nominare il Segretario con funzioni "ad interim" di tesoriere, i compiti di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 del presente articolo sono da considerarsi attribuiti al Segretario.

ART.15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI *(da costituirsi qualora se ne ravvisi necessità)*

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l'assemblea dei soci ne deliberi la costituzione, è composto da 3 membri, interni o esterni al Coordinamento, e nominati dall'Assemblea di cui almeno 1 iscritto all'albo dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica 3 anni ed i singoli componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a. verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili;
- b. esaminare e controllare preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di presentazione;
- c. vigilare sul funzionamento del Consiglio Direttivo, specialmente per quanto riguarda l'osservanza dello statuto;

ART. 16
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(da costituirsi qualora se ne ravvisi necessità)

Il Collegio dei Probiviri, qualora l'assemblea dei soci ne deliberi la costituzione, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice tra i candidati proposti da ognuna delle Associazioni di Volontariato e dei gruppi Comunali aderenti al Coordinamento. Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni ed i singoli componenti sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri spetta di:

- a. dirimere le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da interpretazioni prese legalmente dagli Organi statutari competenti;
- b. risolvere ogni controversia fra aderente ed aderente o comunque rimessa al suo giudizio;
- c. esprimere pareri e proposte in materia di decadenza, recesso, esclusione ed ammissibilità dei soci.

I membri del Collegio dei Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più giusto ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti e dei ricorsi.

ART. 17
GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti gli Organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi, purché preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo ed in ossequio alle disposizioni dell'Assemblea dei soci in ordine alla tipologia di spesa ed all'importo massimo consentito.

ART. 18
NORMA FINALE

In caso di scioglimento del Coordinamento, il patrimonio residuo verrà devoluto equamente ai sodalizi costituenti il Coordinamento Provinciale.

ART. 19
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato 16 marzo 1994, n. 11 ed e alle loro eventuali integrazioni e/o modificazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2010, n. 1020

Partecipazione al Programma Comunitario Competitività e Innovazione (CIP) - Servizi di sostegno a favore delle imprese e dell'innovazione. Progetto Bridg€conomies.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione tecnologica e Ufficio Attrazione degli Investimenti e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue. Premesso che

1. con la Delibera n. 396 del 29 marzo 2007 la Giunta Regionale approvava la proposta di progetto, presentato nell'ambito di un bando pubblicato dalla Commissione Europea (di seguito CE) sulla GUCE C 306 del 15.12.06, per la creazione della Enterprise Europe Network, una rete unica che fornisca servizi di informazione, feedback, cooperazione delle imprese e internazionalizzazione (modulo A), servizi a favore dell'innovazione e del trasferimento di tecnologie e di conoscenze (modulo B) e servizi atti a promuovere la partecipazione delle PMI al programma quadro comunitario in materia di RST (modulo C)
2. detto Progetto, denominato B.R.I.D.G.€conomies (Business Relays for Innovation and Development of Growing Economies), veniva successivamente approvato dalla CE e, con DGR n.177 del 19 febbraio 2008, la Regione Puglia affidava all'ARTI la gestione del suddetto progetto di durata triennale (scadenza 31/12/2010)
3. con nota del 28/01/2010 l'EACIAgencia esecutiva della CE forniva le indicazioni temporali relative al lancio di un'ulteriore consultazione rivolta ai consorzi già operanti nella Rete, per la presentazione di un nuovo programma di lavoro relativo al biennio 2011/2012
4. in occasione della nuova consultazione la Regione Puglia intende confermare il proprio

interesse a partecipare al progetto, anche avvalendosi della società regionale in house Puglia Sviluppo S.p.A.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività che attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di confermare la partecipazione della Regione Puglia al Progetto Bridg€conomies Programma di lavoro 2011/2012;
- di individuare quale Servizio responsabile della attuazione del Progetto il Servizio Ricerca e Competitività che - nell'ambito dei rapporti correnti con la società Puglia Sviluppo - potrà avva-